



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

ST/MD

[sindaco@pec.comune.grumoappula.ba.it](mailto:sindaco@pec.comune.grumoappula.ba.it)  
[areatecnica@pec.comune.grumoappula.ba.it](mailto:areatecnica@pec.comune.grumoappula.ba.it)

**Ill.mo Signor Sindaco**  
**Al Responsabile S.U.E.**  
Comune di Grumo Appula (BA)

[cta.altamura@pec.corpoforestale.it](mailto:cta.altamura@pec.corpoforestale.it)  
[cs.altamura@corpoforestale.it](mailto:cs.altamura@corpoforestale.it)

**Spett.le**  
**Regione Carabinieri Forestale "Puglia"**  
Coord. Territoriale per l'Ambiente  
Parco Nazionale dell'Alta Murgia  
Largo Nitti, 68  
70022 Altamura (Ba)

**Raccomandata a.r.**


**TOSCANO Berardo**  
Via Polignano, 24 – Altamura 70022

**Oggetto:** – Richiesta parere di compatibilità per accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii., relativo ad un pergolato realizzato in assenza di titolo edilizio all'interno del Villaggio S. Antonio, sito in agro del Comune di Grumo Appula alla loc. Mercadante, su terreno censito in catasto al fg. 74, p.lla 198, sub. 1 e ricadente in zona D4 - *Aree di promozione economica e sociale*, secondo il Piano del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. *Trasmissione parere.*

In riferimento all'istanza, prot. n. 2524 del 26/06/2017, relativa alla richiesta di cui all'oggetto, si premette che:

- Il D.P.R. del 10-03-2004, così come la L.394/91, non contemplano la possibilità di autorizzare in sanatoria interventi già realizzati. L'art. 10 difatti dell'Allegato "A" al predetto D.P.R., prescrive che il rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente parco è subordinato all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio; inoltre l'art.13 della L. 394/91 e s.m.i. dispone che il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco, restando esclusa qualsiasi previsione di autorizzazione in sanatoria. L'art. 30 della suddetta Legge, peraltro, al comma 1 dispone "*Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamiloni*", lasciando chiaramente intendere che ogni intervento deve essere preventivamente autorizzato.

- Peraltro, anche gli artt. 33 della legge n. 47/85 e 27 della legge n. 326/2003 escludono la sanatoria per le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla



parco nazionale®  
dell'**alta murgia**

tutela del D. lgs. n. 42/2004 e su tutti gli immobili ricadenti nelle aree dei Parchi e delle aree protette nazionali istituiti prima della esecuzione delle dette opere.

- Da quanto su esposto e dal combinato delle su richiamate norme si evince l'impossibilità da parte di questo Ente di rilasciare autorizzazioni in sanatoria per gli interventi realizzati successivamente all'istituzione di questa area naturale protetta, e per quegli interventi non configurabili come lavori di manutenzione ordinaria o manutenzione interna.

Al fine di verificare quanto sopra, in particolare l'epoca di realizzazione delle opere, la ditta istante ha trasmesso foto aeree ed in particolare, ripresa aerea del 15/04/2005 della CGR – Compagnia Generale Riprese aeree S.P.A. e foto aerea del 07/05/2003 dell'Istituto Geografico Militare (fotogramma 4546), dalle quali si rileva l'esistenza della tettoia già in epoca antecedente all'istituzione di quest'area naturale protetta (D.P.R. 10/03/2004, pubblicata sulla G.U.R.I. del 01/07/2004), come peraltro dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla Ditta istante.

Considerato che:

- Sussiste l'obbligo di acquisire il parere, previsto dalla L. n. 47/85 per tutte le fattispecie di condono riferibili ad aree vincolate, in cui l'inedificabilità sia relativa, ovvero sottoposta ad una specifica valutazione tecnico-discrezionale, che assicuri la compatibilità dell'edificazione ammessa a sanatoria con i valori tutelati, indipendentemente dal fatto che il vincolo sia antecedente o successivo all'edificazione (Cons. St., Ad. Plen. 22.7.1999, n. 20; Cons. St., sez. VI, 11.12.2001, n. 6210, 7.10.2003, n. 5918 e 6.6.2003, n. 3186).

- Negli stessi termini anche il Consiglio di Stato ha affermato che "L'anteriorità dell'intervento abusivo rispetto alla data di introduzione del regime vincolistico sull'area interessata non esclude in nessun caso l'obbligo di acquisire il parere per tutte le fattispecie di condono riferibili ad aree vincolate, in cui l'inedificabilità sia relativa, cioè, sottoposta ad una specifica valutazione tecnico-discrezionale che assicuri la compatibilità dell'edificazione ammessa a sanatoria con i valori tutelati, indipendentemente dal fatto che il vincolo sia antecedente o successivo all'edificazione" (Consiglio Stato, sez. VI, 02 novembre 2007, n. 5669).

- La predetta disciplina in materia di condono edilizio si ritiene applicabile al presente procedimento per l'accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii (rif. Parere ufficio legislativo MIBACT, n. 12385 del 27/04/2017), nell'ambito del quale è reso il parere di questo Ente;


- nello specifico, il pergolato realizzato interessa l'area di pertinenza (giardino) al manufatto, già modificata da interventi edilizi, ha un basso impatto visivo in considerazione dell'entità delle opere e del contesto urbanizzato in cui s'inserisce, e non ha determinato incidenze significative e dirette su superfici ad habitat; inoltre, l'art. 9 delle N.T.A del Piano per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia ammette interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e adeguamento funzionale, di ristrutturazione;



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

Tutto ciò premesso, questo Ente esprime parere favorevole, nell'ambito della procedura ex art. 36 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii., al pergolato realizzato in assenza di titolo edilizio all'interno del Villaggio S. Antonio, sito in agro del Comune di Grumo Appula alla loc. Mercadante, su terreno censito in catasto al fg. 74, p.lla 198, sub. 1 e ricadente in zona D4 - *Aree di promozione economica e sociale*, secondo il Piano del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ferme restando le ulteriori determinazioni che l'Amministrazione competente vorrà assumere in merito.

Copia del presente parere è inviato alle Amministrazioni/Autorità in indirizzo per gli adempimenti di competenza.

  
**Il Direttore f.f.**  
Fabio Medesti

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA  
Protocollo Partenza N. 2962/2017 del 24-07-2017  
Copia Documento

